

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - Costituzione e denominazione

Ai sensi dell'art. 53 e dell'art.54 dello Statuto Regionale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 194, comma 6, lettera b) L.R. 14/99, della L.R. n. 12 del 20 maggio 2002 e degli art. 2325 e seguenti del codice civile, è costituita una società per azioni denominata **"AZIENDA STRADE LAZIO - ASTRAL S.P.A."**.

La società potrà anche essere denominata più brevemente **"ASTRAL S.P.A."**

ART. 2 - Sede

La società ha sede legale in Roma.

La società potrà aprire, nei modi di legge, filiali, uffici e sportelli su tutto il territorio del Lazio, nonché nel restante territorio nazionale e all'estero.

ART. 3 - Durata

La società ha durata fino al 31 dicembre 2050 che potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria degli azionisti.

ART. 4 - Soci

Possono essere soci dell'ASTRAL la Regione Lazio ed altri Enti di diritto pubblico.

E' tassativamente esclusa la possibilità per i soggetti privati o partecipati da privati, in qualunque forma costituiti, di entrare nel capitale della società, quale che sia il valore della quota di partecipazione.

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Società è quello risultante dal libro dei soci.

ART. 5 - Oggetto

La società ha per scopo, a norma e nei termini stabiliti dall'art. 1 e dall'art. 2 della l. r. n. 12 del 20 maggio 2002 ed eventuali successive modificazioni, il rinnovo e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e ferroviarie, secondo criteri di economicità e nel rispetto dell'equilibrio di gestione.

In particolare, l'Azienda:

- esercita le funzioni ed i compiti amministrativi ai sensi dell'articolo 2 della Legge regionale 20 maggio 2002, n. 12, e successive modifiche, concernenti la progettazione, la costruzione, la gestione e la vigilanza delle infrastrutture stradali e ferroviarie, ivi comprese le funzioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada e successive modifiche), nonché quelle in materia di infomobilità, di reti di trasporto pubblico locale su gomma e su ferro e di riordino, attivazione, completamento e gestione, ai sensi della normativa vigente, dei sistemi di bigliettazione anche elettronica, fatta

eccezione per la rete autostradale regionale e per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL) su ferro e su gomma;

- esercita le funzioni ed i compiti amministrativi relativi al procedimento espropriativo di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche, connessi e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui sopra;

- esercita altresì, laddove previsto nel contratto di servizio, le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria regionale attribuiti alla Regione Lazio dall'articolo 7, comma 4, Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 (c.d. Legge regionale di stabilità 2016);

- esercita le attività necessarie per la gestione e la valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare;

- esercita inoltre ulteriori funzioni e compiti amministrativi connessi, strumentali e complementari alle funzioni ed ai compiti rientranti nell'oggetto sociale, nonché attività in favore di soggetti terzi quali servizi di progettazione, consulenza ed assistenza, purchè in misura non preponderante;

- esercita infine le funzioni e i compiti amministrativi conferiti alle province, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, lettera d), e comma 2 della l.r. 14/1999 per conto delle province che partecipano all'Azienda stessa.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato aziendale deve essere effettuato nello svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti all'Azienda dai soci.

La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

TITOLO II

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - CONTRIBUTI

ART. 6 - Il Capitale

Il Capitale della società è di Euro 5.500.000,00 (cinquemilionicinquecentomila e zero centesimi) ed è diviso in n. 11.000 (undicimila) azioni ordinarie del valore nominale di 500 Euro ciascuna, aventi tutte parità di diritti.

ART. 7 - Quote di partecipazione della Regione

La Regione Lazio partecipa alla Società e mantiene una partecipazione prevalente nel capitale, mai inferiore al 51% dello stesso.

In caso di aumento del capitale sociale la Regione esercita il diritto di opzione, in modo da mantenere una

partecipazione non inferiore al 51%.

Qualora, per una qualsiasi ragione, venga meno la partecipazione prevalente della Regione, la società si scioglie a norma dell'art. 2484 n. 7 del codice civile.

ART. 8 - Azioni

Le azioni sono indivisibili, rappresentate da titoli azionari, e obbligatoriamente nominative. La Società riconosce un solo titolare per ciascuna azione.

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

Le azioni ed i relativi diritti di opzione, non possono essere costituiti in pegno nè dati in alcuna forma di garanzia.

La qualità di azionista costituisce, di per sè sola, adesione all'atto costitutivo, allo Statuto ed alle deliberazioni già adottate dalle Assemblee della Società.

ART. 9 - Diritti di opzione e di prelazione

Quando un socio intende cedere, in tutto o in parte, le proprie azioni ovvero i diritti di opzione, deve offrirli agli altri soci che hanno facoltà di esercitare il diritto di prelazione.

In caso di mancato esercizio di tale diritto, le azioni o i relativi diritti di opzione possono essere trasferiti a persone diverse da quelle indicate, nel rispetto dell'art.4 del presente Statuto.

Le azioni non possono essere cedute senza il consenso dell'Organo amministrativo, peraltro inteso all'unico fine di verificare che il trasferimento non determini un superamento del limite stabilito al precedente art.7.

ART. 10 - Certificati azionari

La società non ha l'obbligo di emettere i titoli azionari se non richiesti dal socio interessato.

La qualifica di azionista, nei rapporti con la società, viene acquistata unicamente attraverso l'iscrizione nell'apposito libro soci.

ART. 11 - Obbligazioni

La Società potrà emettere obbligazioni ordinarie, nei limiti e nelle modalità previste dall'art.2410 e seguenti del codice civile e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

TITOLO III

GLI ORGANI DELLA SOCIETA'

ART. 12 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, ai sensi degli art.2364 e 2365 del codice civile.

ART. 13 - L'attività dell'Assemblea

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, nel Comune ove ha sede la società, salva diversa

deliberazione dell'Organo Amministrativo e purchè in Italia. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; essa può essere convocata nel termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'Assemblea ordinaria, inoltre, è convocata in qualsiasi momento, l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qual volta sia necessario per la trattazione degli oggetti ad essa riservati.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea l'Organo Amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante avviso comunicato ai Soci con lettera raccomandata A.R. ovvero con telegramma, telefax o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.

In casi straordinari di necessità e urgenza, le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con le medesime formalità di cui sopra, tre giorni prima dell'Assemblea medesima.

Nell'avviso può essere fissato il giorno delle convocazioni successive alla prima, a norma di legge. L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore per le assemblee successive alla seconda.

ART. 14 - Partecipazione all'Assemblea

All'Assemblea possono intervenire tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e quelli che, in possesso delle ricevute, abbiano depositato le loro azioni nello stesso termine presso la sede sociale.

All'Assemblea può altresì partecipare, qualora la Società abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

Gli azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, purchè il soggetto delegato non rivesta la qualità di amministratore, sindaco, revisore o dipendente della Società. E' consentito l'intervento in Assemblea per conferenza telefonica o videoconferenza, a condizione che:

(i) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere l'Assemblea tenuta in detto luogo;

(ii) sia consentito al Presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(iii) sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti ed alla votazione nonchè di ricevere o trasmettere documenti.

(iv) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione.

Coloro che intendono partecipare all'Assemblea con le modalità di cui al comma precedente, dovranno comunicare alla Società contestualmente al deposito delle azioni, le informazioni necessarie alla realizzazione del collegamento video.

In caso di partecipazione all'Assemblea con le modalità di cui al comma precedente del presente articolo, la delega dovrà pervenire alla Società prima dell'apertura dei lavori Assembleari.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe e il diritto di intervento all'Assemblea.

ART. 15 - Svolgimento dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico; in difetto, è l'Assemblea stessa a nominare il Presidente.

Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dagli intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutte le materie di sua competenza per legge, nonché nelle materie alla stessa espressamente riservate dall'articolo 26 del presente statuto.

ART. 16 - Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni

La validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolata dagli artt.2364 e seguenti del codice civile.

I verbali delle Assemblee devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Nell'Assemblea straordinaria il Segretario dovrà essere un notaio.

TITOLO IV

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 17 - Nomina e composizione dell'Organo Amministrativo

La società è amministrata da un Amministratore unico, nominato dalla Regione Lazio ai sensi e per gli effetti

dell'articolo 2449 del codice civile. La nomina o la revoca sono efficaci dalla data di ricevimento da parte della società dell'atto di nomina o di revoca.

L'Organo Amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

L'Organo Amministrativo è rieleggibile.

All'Organo Amministrativo si applica la disciplina della prorogatio prevista dalla normativa vigente allorquando alla nomina di tale organo concorrono lo Stato o altri enti pubblici.

ART. 18 - Poteri dell'Organo Amministrativo

L'Amministratore Unico provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione della società e più specificatamente ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali con esclusione delle materie che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.

ART. 19 - Rappresentanza

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale spettano all'Amministratore unico, al Direttore Generale, ove tale figura sia stata istituita, ed ai singoli dirigenti nell'ambito e nei limiti delle procure conferite.

L'Amministratore Unico, ha il potere di richiamare i decimi di capitale ancora non versati dai soci.

ART. 20 - Direttore Generale. Il Direttore Generale, ove tale figura sia stata istituita, è individuato con procedure selettive trasparenti fra soggetti che possiedono comprovate esperienze professionali nello specifico settore di riferimento ed un'adeguata esperienza dirigenziale, non inferiore a cinque anni, maturata in organizzazioni pubbliche o private di significative dimensioni, con autonomia gestionale relativa a processi di programmazione e pianificazione delle attività, verifica e rendicontazione degli obiettivi, organizzazione e gestione dei sistemi di controllo interno, coordinamento e valutazione di risorse umane.

L'istituzione/destituzione della figura del Direttore Generale è sottoposta alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti.

TITOLO V

IL COLLEGIO SINDACALE

ART. 21 - Nomina e composizione del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da n. 3 (tre) sindaci effettivi e n. 2 (due) supplenti nominati dall'Assemblea nel rispetto del principio di equilibrio di genere ai sensi della normativa vigente.

I sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla

data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I Sindaci possono essere riconfermati.

Con riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 3 della L.R. n. 12 del 20 maggio 2002, alla Regione Lazio è riservata la nomina di almeno n. 2 (due) sindaci e n. 1 (uno) sindaco supplente; tra i sindaci da essa indicati la Regione nomina il Presidente.

All'Organo di controllo si applica la disciplina della prorogatio prevista dalla normativa vigente allorquando alla nomina di tale organo concorrono lo Stato o altri enti pubblici.

ART. 22 - Requisiti dell'Amministratore Unico e dei Sindaci

L' Amministratore Unico ed i Sindaci sono nominati nel rispetto dei criteri di professionalità e competenza, nonché dei criteri richiesti dalla legge

ART. 23 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro, secondo quanto previsto dall'articolo 2409 bis c.c. e seguenti.

Il revisore dei conti è un soggetto diverso dal Collegio Sindacale, con il quale tuttavia è tenuto ad effettuare uno scambio periodico di informazioni.

Il Collegio Sindacale propone in tempo utile all'Assemblea dei Soci la documentazione utile affinché l'Azienda pervenga all'individuazione del revisore legale dei conti, all'esito di una procedura di evidenza pubblica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 163 e s.m.i..

Il conferimento dell'incarico al revisore dei conti, per come sopra individuato, è effettuato dall'Assemblea dei Soci, su proposta motivata del collegio sindacale.

Il revisore o la società incaricata della revisione legale dei conti, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale:

a) verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se siano conformi alle norme che li disciplinano;

c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;

d) trasmette gli atti ufficiali, che è tenuto a redigere, al Socio Unico;

d) si obbliga ad effettuare uno scambio periodico di informazioni con il Collegio Sindacale;

e) si obbliga a segnalare qualsiasi irregolarità rilevata al Collegio Sindacale ed al Socio Unico.

Al soggetto che esercita attività di revisione legale dei conti è fatto espresso divieto di svolgere, per tutta la durata dell'incarico, qualsiasi attività di consulenza nei confronti di qualsiasi società controllata dalla Regione Lazio e delle società da queste controllate. Il soggetto che esercita attività di revisione legale dei conti non deve avere svolto attività diverse per conto dell'intero gruppo di aziende controllate nei due anni precedenti il conferimento dell'incarico.

L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'art. 2409-quinquies c.c.. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto.

In caso di decadenza del revisore, l'Organo Amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per la nomina di un nuovo revisore.

24 - Divieti

E' fatto espresso divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

I componenti degli organi sociali non possono percepire:

- i) gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività;
- ii) trattamenti di fine mandato.

TITOLO VI

BILANCI E RELAZIONI

ART. 25 - Il Bilancio.

L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno; l'Organo amministrativo provvede in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del Bilancio sociale.

La ripartizione degli utili avverrà, detratto il 5% da destinare a riserva ordinaria, sino a che la stessa non raggiunga il quinto del capitale sociale, in proporzione delle rispettive azioni possedute, salvo che l'Assemblea non deliberi diversamente.

L'Assemblea potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie, mediante speciali accantonamenti di utili.

TITOLO VII

CONTROLLO ANALOGO

ART. 26 - Controllo analogo

Le funzioni di controllo analogo sono svolte in conformità ai principi di cui alla "Direttiva in ordine al sistema dei controlli sulle società controllate dalla Regione Lazio anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulle

società in house" e s.m.i. per come approvata, al momento della redazione del presente statuto, con Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 49 del 23 febbraio 2016, la quale deve intendersi integralmente recepita nel presente statuto.

L'inosservanza degli indirizzi e delle direttive i cui contenuti siano espressamente qualificati di rilevante interesse dall'Azionista unico Regione Lazio, costituisce, ai sensi e per l'effetto dell'articolo 2383 del codice civile, giusta causa di revoca dell'Organo amministrativo.

Al fine di favorire l'esercizio omogeneo e strutturato del controllo analogo, l'Organo Amministrativo è obbligato a chiedere, ai sensi dell'articolo 2364 del codice civile, la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria per l'attuazione delle principali decisioni a valenza strategica, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- approvazione di piani industriali o del business plan;
- acquisti ed alienazioni di immobili, impianti, valori mobiliari, azioni e partecipazioni in organismi in qualsiasi forma istituiti, rami di azienda e affitti di rami d'azienda;
- stipula dei contratti di finanziamento di qualsiasi genere, specie ed importo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: contrazione di mutui e prestiti, consolidamento di debiti, emissione di strumenti finanziari ed altre operazioni di finanza straordinaria, scoperto di conto corrente, cartolarizzazioni e leasing), nonché, più in generale, di operazioni qualificabili come indebitamento ai sensi della disciplina nazionale e comunitaria;
- istituzione/destituzione della figura del direttore generale.

ART. 27 - Modalità di svolgimento del controllo analogo

La Regione Lazio ha definito, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, un sistema di controllo analogo sulle società controllate articolato in:

- controllo strategico;
- controllo di gestione e sulla qualità dei servizi;
- controllo sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società.

Questi controlli sono esercitati in modalità antecedente, concomitante e successiva e sono disciplinati nel dettaglio nella Deliberazione di Giunta regionale del Lazio n. 49 del 2016, alla quale si fa espresso rinvio.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 28 - Scioglimento

Le cause di scioglimento e liquidazione della società sono quelle previste dalla legge.

Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della Società, l'Organo Amministrativo deve provvedere, senza indugio, alla convocazione dell'Assemblea

straordinaria dei soci.

L'Assemblea straordinaria, convocata a norma del comma precedente, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore.

Il liquidatore è sostituito o revocato nei modi e nei termini previsti dalla legge.

TITOLO IX
NORME FINALI

ART. 29 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

F.to - Antonio Mallamo

F.to - Marco Papi - Notaio

IO SOTTOSCRITTO DOTTOR MARCO PAPI, NOTAIO IN ROMA, ISCRITTO NEL COLLEGIO DEI DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI ROMA, VELLETRI E CIVITAVECCHIA, CERTIFICO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DEL C.A.D. E DELL'ARTICOLO 68-TER DELLA LEGGE NOTARILE, CHE LA PRESENTE COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO COMPOSTA DI 32 PAGINE E' CONFORME ALL'ORIGINALE CARTACEO.

ROMA, 03/07/2019